



*Il Ministro dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

**DI CONCERTO CON IL
MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI
E DEL TURISMO**

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETI MINISTRO - REGISTRAZIONE
D.M. 0000357 del 10/12/2013

VISTO l'art. 7 comma 3 del D.lgs 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii. *"Norme in materia ambientale"*;

VISTI inoltre gli articoli 26 e 28 del D.lgs 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.lgs 14/09/2011, n.162 *"Attuazione della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico del biossido di carbonio, nonché modifica delle direttive 85/337/CEE, 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del Regolamento (CE) n. 1013/2006"*;

VISTO il punto 7-ter) dell'allegato II del D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., introdotto dall'art. 35, comma 4 del D.lgs n. 162/2011, che prevede la competenza di VIA statale per le *"Attività di esplorazione in mare e sulla terraferma per lo stoccaggio geologico di biossido di carbonio a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico"*;

VISTO il D.P.C.M. del 27 dicembre 1988, concernente *"Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M. del 10 agosto 1988, n. 377"* e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'articolo 9 del D.P.R. 14 maggio 2007, n. 90, che istituisce la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA-VAS, nonché le successive modifiche di cui all'art. 7 comma 1 del Decreto legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito in Legge n. 123 del 14 luglio 2008;



VISTA l'istanza di pronuncia di compatibilità ambientale presentata dalla Società Independent Gas Management s.r.l. in data 17.07.2011 (DVA-2012-0017492 del 18.07.2012) relativa al progetto di verifica della fattibilità tecnica per la realizzazione di un impianto per lo stoccaggio di biossido di carbonio (CO₂) nella culminazione della struttura geologica denominata "Cornelia";

VISTI gli Avvisi al Pubblico apparsi in data 17.07.2012 su "Il Messaggero" (ediz. Nazionale) e "Corriere Adriatico";

VISTA la documentazione trasmessa dalla Società proponente a corredo dell'istanza di V.I.A. del 17.11.2011, nonché tutte le integrazioni ed i chiarimenti intervenuti nel corso del procedimento;

PRESO ATTO che

- Il comma 1 dell'art. 7 del D.Lgs 14/09/2011, n.162 all'art. 7 prevede che *"il Ministero dell'ambiente ed il Ministero dello sviluppo economico, sulla base dei dati elaborati dal Comitato, sentito il Ministero della Difesa ai sensi dell'art. 334 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, individuano, con apposito decreto, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le aree del territorio nazionale e della zona economica esclusiva all'interno delle quali possono essere selezionati i siti di stoccaggio ai sensi del presente decreto e le aree nelle quali lo stoccaggio non è permesso"*;
- il successivo comma 2 prevede che *"l'individuazione delle zone all'interno delle quali possono essere selezionati i siti di stoccaggio ai sensi del presente decreto e le aree nelle quali lo stoccaggio è permesso è soggetta a Valutazione ambientale strategica ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006"*;
- il successivo comma 3 prevede *"che nelle more dell'individuazione delle aree di cui al comma 1, e comunque per un periodo non superiore a 24 mesi dall'entrata in vigore delle presenti norme, eventuali licenze di esplorazione ed autorizzazioni allo stoccaggio sono rilasciate, in via provvisoria, nel rispetto degli articoli 8,11,12,16 del presente decreto"*;
- l'art. 8, comma 4 del medesimo decreto legislativo prevede infine che *"Ai fini della valutazione del complesso di stoccaggio, le attività comprese nel programma lavori della licenza di esplorazione possono prevedere una fase di sperimentazione di iniezione di CO₂"*;
- in tale ottica il progetto "Sibilla" si pone esclusivamente scopo di verificare la fattibilità tecnica di realizzare un impianto per lo stoccaggio di biossido di carbonio (CO₂) nella culminazione della struttura geologica denominata "Cornelia";

PRESO ATTO che:

- il progetto concerne la verifica della fattibilità tecnica di realizzazione di un impianto per lo stoccaggio di biossido di carbonio (CO₂) nella culminazione della struttura geologica denominata "Cornelia";



- la Struttura Geologica di "Cornelia" è ubicata nell'off-shore Adriatico, a circa 27 km (14.6 miglia nautiche) ad Est della costa marchigiana di Ancona (AN), nel Mare Adriatico Centrale. I limiti dell'istanza comprendono un'ampia zona intorno alla struttura geologica esplorata dal pozzo "Cornelia 1", perforato nel 1969 e risultato sterile, con un'estensione pari a 218,143 km²;
- tale verifica verrà effettuata tramite lo studio e rielaborazione di dati pregressi (acquisizione di linee sismiche 2D, 3D "ADRIA", costituzione di modelli dinamici, geotecnici e geomeccanici, studio ingegneristici) nonché il *re-entry* del pozzo "Cornelia 1"; e successivo direzionamento dello stesso con un segmento deviato ("Cornelia 1 DIR") per raggiungere in posizione sub orizzontale la formazione da studiare;
- il re-entry del pozzo ed il suo successivo direzionamento verrà effettuato per mezzo di una piattaforma mobile di perforazione a tre gambe del tipo jack up. Nel caso di esito favorevole si sospenderà il pozzo per il rientro con iniettore di CO₂, in caso di esito negativo il pozzo verrà chiuso minerariamente e abbandonato secondo la normativa.
- il progetto non prevede pertanto in questa fase la possibilità di stoccare la CO₂ all'interno del pozzo perforato, tale eventuale attività di stoccaggio sarà oggetto di una successiva specifica procedura di Valutazione di impatto ambientale così come previsto al punto 17) dell'allegato II del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

ACQUISITO il parere favorevole con prescrizioni espresso dalla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS n. 1127 del 14.12.2012 che allegato al presente decreto, ne costituisce parte integrante;

ACQUISITO il parere favorevole con prescrizioni del Ministero per i Beni e le Attività Culturali DG/PBAAC/34.19.04/30997/2012 del 09/09/2012 che allegato al presente parere ne costituisce parte integrante;

ACQUISITO il parere favorevole della Regione Marche espresso con Decreto Dirigenziale n. 109/VAA del 22.11.2012 che allegato al presente decreto ne costituisce parte integrante;

PRESO ATTO che non sono pervenute osservazioni del pubblico ai sensi dell'art. 24, comma 4 del D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 26, comma 4 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., il provvedimento di V.I.A. sostituisce e coordina tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta in materia ambientale per la realizzazione e l'esercizio dell'intervento;

ATTESO che:

- ai sensi dell'art. 26, comma 4 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., il proponente in sede di presentazione dell'istanza di VIA, ha dichiarato che *"ai fini della realizzazione e dell'esercizio dell'opera e del programma lavori, non è necessario acquisire, oltre*



l'esito favorevole di compatibilità ambientale, alcuna altra autorizzazione ambientale, intesa, concessione, licenza, parere, nulla osta e/o assensi di natura ambientale da parte di altre Amministrazioni o Enti";

- è fatta salva comunque l'acquisizione, in sede di definizione del procedimento autorizzativo, di eventuali, autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale la cui necessità di acquisizione si evidenziasse successivamente all'emanazione del presente decreto;
- sono fatte salve e quindi non comprese nel presente atto, le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi in tema di patrimonio culturale eventualmente da rilasciare da parte del Ministero per i beni e le attività culturali;

RITENUTO, sulla base di quanto premesso, di dover provvedere ai sensi dell'art. 26 del D.lgs 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii., alla formulazione del giudizio di compatibilità ambientale del progetto sopraindicato;

ESPRIME

la compatibilità ambientale del progetto di ***"Ricerca finalizzata all'ottenimento della licenza di esplorazione per il progetto SIBILLA"*** presentato dalla Società Independent Gas Management Srl, con sede legale in Roma in Viale Liegi 41 - subordinatamente al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- A) Prescrizioni della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA-VAS
- A.1) il pozzo Cornelia 1 è destinato alla sola attività esplorativa secondo quanto previsto dagli elaborati di progetto; qualsiasi altro diverso utilizzo della struttura dovrà essere assoggettata a Valutazione di Impatto Ambientale e comunque in conformità con quanto indicato dal D.Lgs. n.162/2011;
- A.2) per tutta l'attività di esplorazione prevista, regolata ai sensi del D.Lgs 162/2011, trovano applicazione le norme di polizia mineraria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, e successive modificazioni, nonché le norme relative alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione di cui al decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, e successive modificazioni;
- A.3) nel caso si dovessero verificare risalite di fluidi di strato, in particolare provenienti dalla perforazione DIR, e con caratteristiche tali da mettere in evidenza la presenza di gas nelle rocce serbatoio, le operazioni dovranno essere sospese mettendo in sicurezza il pozzo e le nuove procedure operative dovranno essere sottoposte a nuova valutazione ambientale;
- A.4) al termine delle attività dovrà essere effettuata la chiusura mineraria del pozzo;



- A.5) il programma del piano di monitoraggio ambientale e le relative specifiche tecniche dovrà essere concordato, prima dell'inizio dell'attività, con ARPA Marche in coordinamento con l'ISPRA;
- A.6) prima dell'inizio della attività inerenti allo scavo del pozzo Cornelia 1, sotto la supervisione di ARPA Marche, dovranno essere campionati i sedimenti accumulatisi nell'area immediatamente prospiciente il vecchio pozzo ENI al fine di valutare la presenza di inquinanti ed in particolare di idrocarburi, in possibile relazione a fuoriuscite dopo la chiusura dello stesso;
- A.7) il pozzo deviato dovrà essere prolungato almeno fino ad attraversare la faglia di confinamento laterale della struttura Sibilla in direzione Est;
- A.8) durante la perforazione dovranno essere effettuate, ai fini della caratterizzazione delle rocce, misure di pressione, temperatura e composizione chimica dei fluidi di strato, oltre che di permeabilità, dai 400 m di profondità verso il basso, almeno una misura ogni 100 m e comunque per ogni tipologia litologica, fino alla profondità di fondo pozzo, per l'intero tratto di pozzo deviato fino alla faglia e, specificatamente, per la stessa zona di faglia e le rocce limitrofe. I risultati dovranno essere comunicati al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e all'ARPA Marche;
- A.9) il proponente provvederà a mettere in atto tutte le precauzioni, le misure e le procedure di gestione delle attività che permettano di minimizzare il rischio di sversamenti accidentali di oli, carburanti, sostanze tossiche ed inquinanti liquidi in generale, e al contempo si doterà di tutte le procedure necessarie a far fronte ad eventuali incidenti, in conformità con le indicazioni fornite dalle Capitanerie di Porto e dovrà garantire la completa osservanza delle Ordinanze delle Capitanerie di Porto interessate in materia di sicurezza della navigazione.
- A.10) in fase di cantiere: durante il montaggio della piattaforma, al fine di tutelare i mammiferi marini da eventuali impatti causati dal rumore subacqueo, le lavorazioni rumorose, quali a titolo di esempio quelle relative ai battipalo, dovranno prevedere l'adozione delle linee guida per la gestione dell'impatto di rumore antropogenico sui Cetacei - ACCOBAMS (Accordo per la Conservazione dei Cetacei del Mar Nero, del Mediterraneo e delle Zone Atlantiche Adiacenti, *Guidelines to address the issue of the impact of anthropogenic noise on marine mammals*) con presenza a bordo di almeno un MMO, oltre a quanto di seguito descritto:
- Piano di monitoraggio acustico : il proponente prima di effettuare le operazioni rumorose (infissione del *conductor pipe* CP 30") dovrà provvedere, in accordo con gli MMO ed ai tecnici per la registrazione passiva, all'installazione degli idrofoni in accordo alle procedure del PAM (*Passive acoustic monitoring*) Qualora si registrino segnali acustici provenienti da cetacei o avvistamenti le operazioni dovranno essere interrotte o posticipate sino alla scomparsa dei segnali e/o fino all'allontanamento degli animali. In caso contrario, dopo il periodo di monitoraggio, le operazioni di soft start potranno iniziare. Le attività non possono iniziare, o devono essere immediatamente sospese, nel caso vengano

A



segnalati (visualmente e/o mediante idrofoni per il monitoraggio) cetacei entro 1 miglio marino dai vertici del cavo trainato;

- al termine dei lavori a mare dovrà essere compilato un rapporto, nel quale dovranno essere riportati la data e la localizzazione delle opere a mare, la tipologia e le specifiche delle attrezzature impiegate, il numero e il tipo dei mezzi navali impegnati, la registrazione di tutte le occorrenze (sospensione delle attività, durata delle sospensioni, numero dei soft-start ecc); relativamente alle osservazioni dei mammiferi, dovranno essere indicate le modalità dell'avvistamento, le specie, il numero di individui, le coordinate, l'ora e le condizioni meteorologiche; inoltre dovranno essere riportate le considerazioni degli osservatori qualificati MMO. Il rapporto dovrà essere trasmesso al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (Direzione Valutazioni Ambientali e Direzione Protezione della Natura e del Mare) e all'ISPRA; il formato dei dati dovrà essere sia cartaceo che elettronico, quest'ultimo compatibile con le specifiche pubblicate sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- in relazione alla produzione di rifiuti ed al loro smaltimento e conferimento il Proponente si dovrà attenere strettamente alla normativa nazionale vigente ed alla normativa internazionale IMO- MARPOL, ed i rifiuti prodotti dovranno essere trattati a norma di legge, per il rispettivo smaltimento o recupero, in accordo con il D.Lgs 152/06 e s.m.i. parte IV;

A.11) dovrà essere attuato il piano di *decommissioning* così come previsto negli elaborati di progetto presentati dal Proponente e al termine dovrà esserne data immediata comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, alla Regione Marche e all'ARPA Marche.

B) Prescrizioni del Ministero per i Beni e le Attività Culturali

B.1) dovranno essere rispettate tutte le norme nazionali e internazionali in materia di rinvenimenti archeologici sottomarini.

C) Prescrizioni della Regione Marche

C.1) dovrà essere presentato il Piano di Monitoraggio non appena il proponente sarà nelle condizioni di completarlo con i dati che attualmente non sono rilevabili, indicando tempi e modi di esecuzione; tale documento dovrà essere presentato alla Posizione di Funzione della Regione Marche regionale competente per la valutazione.

Alla verifica di ottemperanza delle prescrizioni sopra indicate si provvederà come di seguito indicato:

- il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvederà alla verifica di ottemperanza delle prescrizioni di cui alla lettera A.3) A.4) A.7) A.10)

A.11);



- il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e l'ARPA Marche provvederanno congiuntamente alla verifica di ottemperanza della prescrizione A.6) e A.8);
- l'ARPA Marche , congiuntamente con ISPRA, provvederà alla verifica di ottemperanza della prescrizione A.5);
- il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Capitaneria di Porto di Ancona, per la parte di propria competenza, provvederanno alla verifica di ottemperanza della prescrizione A.9);
- il Ministero per i Beni e le attività culturali provvederà alla verifica di ottemperanza della prescrizione di cui alla lettera B.1);
- la Regione Marche provvederà alla verifica di ottemperanza della prescrizione di cui alla lettera C.1);
- ove non diversamente indicato alla verifica di ottemperanza provvederà la Regione Marche.

Il presente provvedimento sarà comunicato alla Società Independent Gas Management srl, al Ministero dei i beni e delle attività culturali e del turismo, alla Regione Marche, alla Provincia di Ancona, al Comune di Ancona, al Comune di Falconara Marittima, (AN), alla Capitaneria del Porto di Ancona, all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, all'ARPA Marche, alla Direzione Generale per la Protezione della Natura del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nonché al Ministero dello sviluppo economico.

Sarà cura della Regione Marche comunicare il presente decreto alle altre Amministrazioni e/o organismi eventualmente interessati.

Il presente decreto è reso disponibile, unitamente ai pareri della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS, del Ministero per i beni e le attività culturali e della Regione Marche sul portale per le Valutazioni Ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

La Società Independent Gas Management srl provvederà alla pubblicazione del presente provvedimento per estratto nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., notiziandone il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare – Direzione Generale per le valutazioni ambientali e Ministero dei i beni e delle attività culturali e del turismo.

La Società Independent Gas Management srl provvederà inoltre a trasmettere al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministero dei i beni e delle attività culturali e del turismo copia del provvedimento autorizzativo finale e la relativa copia della pubblicazione dello stesso ai sensi dell'art. 14-ter, comma 10, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.




Ai sensi dell'art. 26, comma 6, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal D.lgs 16 gennaio 2008, n. 4, il progetto di cui al presente decreto dovrà essere realizzato entro cinque anni decorrenti dalla data di pubblicazione del relativo estratto sulla Gazzetta Ufficiale; trascorso tale periodo, fatta salva la facoltà di proroga su richiesta del proponente, la procedura di valutazione dell'impatto ambientale dovrà essere reiterata.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione del relativo estratto in Gazzetta Ufficiale o dalla notifica dell'atto.

Roma, li

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE



IL MINISTRO DEI BENI E
DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E
DEL TURISMO

